

AS911 - DISCIPLINA DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE CON IMPIEGO DI EQUIDI

Roma, 17 febbraio 2012

Ministro della Salute

Questa Autorità intende segnalare ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcune disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011 (c.d. Ordinanza Martini)¹, riguardante *"la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"*.

In via preliminare, si rileva che la legittima finalità dell'Ordinanza in questione è da rinvenire nella tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari che si svolgano al di fuori di impianti e percorsi ufficialmente autorizzati, attraverso una serie di norme finalizzate a questi scopi, quali l'articolo 2 (che stabilisce il divieto di utilizzare cavalli di età inferiore ai quattro anni e vieta la partecipazione di fantini e cavalieri condannati per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine) e l'articolo 3, che dispone il divieto di trattare gli equidi con sostanze dopanti.

La stessa Ordinanza, tuttavia, contiene delle specifiche previsioni che appaiono problematiche sotto il profilo concorrenziale.

In particolare, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza, individua i requisiti di sicurezza e di salute per i fantini e per gli equidi indicati negli articoli successivi e nell'allegato validi solo qualora si svolgano "manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.)", obbligando (articolo 1, comma 2) esclusivamente le Associazioni o Enti riconosciuti dal Coni, con conseguente aggravio di tempi e di costi, a presentare una relazione tecnica in cui deve essere espresso parere favorevole dalla Commissione comunale o provinciale per la vigilanza, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e da un tecnico appositamente formato.

Al riguardo, la lettera d) dell'allegato A all'Ordinanza dispone che tale tecnico sia "formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE", i quali provvedono anche "a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi".

In sostanza, l'Ordinanza di cui trattasi non si limita a stabilire legittimamente dei parametri e delle regole standard di sicurezza degli equidi e dei fantini, oltre che di incolumità pubblica a cui debbano adeguarsi tutti gli operatori del settore che intendano organizzare manifestazioni pubbliche o private con equidi (peraltro elencate nell'allegato A sotto il titolo "Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali"), ma prevede che l'effettiva applicazione di tali parametri e regole - implicitamente riconosciuta ad alcuni soggetti specificamente individuati nell'Ordinanza - debba essere dimostrata solo da alcuni operatori, peraltro attraverso una complessa e laboriosa procedura amministrativa, con conseguente aggravio di tempi e di costi.

Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'Ordinanza in esame non appaiono conformi al principio di proporzionalità, in quanto, pur essendo finalizzati ad un obiettivo legittimo (la tutela degli animali e dell'incolumità pubblica nell'organizzazione di manifestazioni equestri), lo perseguono utilizzando strumenti da cui conseguono effetti restrittivi sotto il profilo concorrenziale.

L'Ordinanza, infatti, si sarebbe dovuta limitare a prescrivere in termini generali (tramite l'allegato A) una serie di requisiti necessari per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni equestri e di obblighi validi per tutti gli operatori del settore, finalizzati alla dimostrazione ed alla verifica dei medesimi requisiti, senza operare discriminazioni.

In tale contesto, per un corretto funzionamento del relativo mercato, l'Autorità auspica che l'Ordinanza in esame possa essere rivista alla luce dei principi sopra evidenziati.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [In G.U. Serie generale n. 210 del 9 settembre 2011.]